WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

1. Il Whistleblowing nel Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino. Cos'è? Come si attua?

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 del **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 sul *Whistleblowing***, il **Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino** ha istituito un **Canale Interno di Segnalazione** il quale, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione, oltreché della documentazione eventualmente allegata alla medesima, permette a dipendenti, collaboratori, consulenti e altre categorie di soggetti individuate all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 citato di segnalare illeciti appresi nei rapporti con il Consorzio.

La presente Piattaforma, implementata dal Consorzio, in linea con le citate disposizioni normative, garantisce la riservatezza dei dati immessi nel portale, anche mediante ricorso a strumenti di crittografia.

2. Come si effettua una segnalazione?

La segnalazione può avvenire nelle seguenti e tassative modalità:

1. **Una piattaforma digitale per le segnalazioni di illeciti** conforme alle succitate disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e la cui gestione sarà affidata, così come contemplato dall'art. 4, co. 2 del Decreto cit. ad un Ufficio interno in persona del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (**RPCT**), Dott. Marco De Vecchis;

2. **Un canale di segnalazione orale** mediante possibilità per il segnalante di richiedere un appuntamento riservato con il **RPCT** da inoltrare all'Indirizzo **rpct@picenoconsind.com** (art. 4, co. 3, ultimo periodo).

La segnalazione **può essere compilata dal segnalante ("*Whistleblower*")**:

A) Riportando le proprie generalità, ovvero

B) In modo **anonimo**, senza indicazione delle generalità.

A) Nel primo caso (indicando, cioè, le generalità) l'identità del segnalante rimarrà comunque riservata, verrà gestita – in linea con la succitata normativa di cui al D.Lg. 24/2023 – dal RPCT della Fondazione quale e potrà essere rivelata solo in casi tassativi espressamente previsti dalla Legge (procedimento penale, procedimento disciplinare in cui sia necessario rivelare l'identità del segnalante, in quest'ultimo caso previo consenso dell'interessato).

Ad ogni modo, il segnalante non potrà essere soggetto ad atti ritorsivi o discriminatori per aver segnalato una violazione od un illecito.

B) Nell'ipotesi, invece, di segnalazione formulata in forma anonima, questa verrà presa in considerazione solo in ipotesi particolari, ove cioè non appaia palesemente infondata e sia riscontrata da elementi oggettivi.

Sia nell'uno che nell'altro caso, se viene denunciata una violazione o segnalato un illecito mai realizzati o per i quali non è/sono responsabile/i la/e persona/e indicata/e, il segnalante si assumerà le relative responsabilità in ogni sede.

La segnalazione, anche se trasmessa in forma anonima, potrà essere in qualunque momento integrata con i dati identificativi o con eventuali ulteriori elementi utili alla decisione finale.

Tutte le segnalazioni saranno trattate nel rispetto della riservatezza del segnalante e di coloro che sono in essa coinvolti, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed all'informativa privacy appositamente resa dal Titolare e saranno inviate ad altre istituzioni (es. Autorità Giudiziaria) solo e soltanto nei casi previsti e contemplati dalla Legge.

3. Cos'è la segnalazione esterna e quando può essere attivata?

Nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, la **segnalazione** può essere presentata direttamente **all'Autorità Nazionale Anticorruzione** la quale, ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le **condizioni** per effettuare la segnalazione tramite il canale esterno sono le seguenti:

a) Quando non sia prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) Se la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) Qualora la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) Se la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC è tenuta a dare riscontro all'interessato entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Il canale per le segnalazioni esterne istituito da ANAC è accessibile tramite il seguente indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.